

Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2016, n. 32-3342

Disposizioni relative all'attivazione di prestazioni di tipo riabilitativo aggiuntive alle attività di continuità assistenziale a valenza sanitaria (CAVS) di cui alla D.G.R. n. 6-5519 del 14 marzo 2013 e s.m.i.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

- con D.G.R. n. 6-5519 del 14 marzo 2013 è stato approvato il programma di revisione della rete ospedaliera regionale, nonché le tabelle di dettaglio sui fabbisogni e sulla conseguente redistribuzione delle risorse, stabilendo, altresì, che l'attivazione della funzione di continuità assistenziale a valenza sanitaria poteva avvenire anche mediante *“la riconversione di posti letto convenzionati dedicati all'assistenza ex art. 26 della Legge 833/1978 (...)”*.

Il provvedimento in questione ha stabilito, tra l'altro, i requisiti organizzativi minimi necessari per espletare la funzione di continuità assistenziale a valenza sanitaria, nonché la tariffa giornaliera dei posti letto CAVS così differenziata:

- 130 € per pazienti con alta complessità clinico-assistenziale
- 120 € per pazienti con moderata/lieve complessità clinico-assistenziale.

- con D.G.R. n. 77-2775 del 29 dicembre 2015 si è provveduto alla complessiva definizione del fabbisogno della funzione extraospedaliera di continuità assistenziale a valenza sanitaria, assegnando i posti letto di CAVS alle singole Aziende Sanitarie Locali, rideterminando nel contempo i requisiti organizzativi minimi necessari a garantire la nuova funzione espressamente previsti dalla D.G.R. n. 6-5519/2013 sopra citata. Il fabbisogno della funzione extraospedaliera di continuità assistenziale a valenza sanitaria è stato in seguito ridefinito con la D.G.R. n. 30-3016 del 7 marzo 2016, avente ad oggetto *“Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 77-2775 del 29 dicembre 2015 recante “Definizione del fabbisogno della funzione extraospedaliera di continuità assistenziale a valenza sanitaria. Modifica alla D.G.R. n. 6-5519/2013 - Modifiche ed integrazioni agli allegati A), B), C) alla D.G.R. n. 13-2022 del 5 agosto 2015”*”.

- con Determinazione della Direzione Sanità n. 924 del 30 dicembre 2015 sono state definite le modalità operative per l'attività di continuità assistenziale a valenza sanitaria (CAVS), approvando il relativo manuale di accreditamento per lo svolgimento di tale attività.

Dato atto che:

- sul territorio piemontese sono presenti Centri di riabilitazione che tuttora svolgono attività di ricovero ex art. 26 Legge 833/1978, le cui prestazioni di riabilitazione extraospedaliera sono in via di superamento o di riconversione ai sensi delle disposizioni normative nazionali e regionali di riferimento;

- i suddetti Centri di riabilitazione sono stati in parte interessati dalla riconversione di posti letto ex art. 26 L. 833/1978 in posti letto CAVS, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 77-2775 del 29 dicembre 2015 e s.m.i.;

- a seguito dell'attivazione di posti letto di continuità assistenziale a valenza sanitaria in conformità alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 77-2775/2015 e s.m.i. sopra citata, nel corso degli incontri tenutisi tra la Direzione Sanità, i Centri di riabilitazione ex art. 26 interessati dalla riconversione e le

Aziende Sanitarie di riferimento, è emerso che presso tali Centri vengono ricoverati pazienti le cui condizioni cliniche rendono talvolta necessaria una assistenza di tipo riabilitativo, inferiore al livello di assistenza riabilitativa degenziale ospedaliera, finalizzata a facilitare la continuità del processo di cura e a favorire il recupero funzionale;

- le disposizioni normative regionali riguardanti i requisiti organizzativi dei Centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978 prevedono, per tali strutture, in funzione della loro peculiarità organizzativa e professionale, figure sanitarie idonee a garantire ai pazienti un percorso assistenziale di tipo riabilitativo.

Successivamente, per far fronte alla suddette esigenze riabilitative, la Direzione Sanità, anche mediante un confronto con le Aziende Sanitarie di riferimento, ha elaborato una proposta che prevede, nell'ambito del ricovero in CAVS presso i Centri ex art. 26 L. 833/1978, a fronte di un bisogno specifico di riabilitazione valutato per singoli casi dal Nucleo Distrettuale di Continuità delle Cure dell'ASL di residenza dell'assistito (in conformità a quanto previsto nella D.D. n. 924 del 30 dicembre 2015), un pacchetto di prestazioni di tipo riabilitativo, aggiuntive al ricovero in CAVS e ai requisiti organizzativi per esso previsti, così definito:

- Medico con specializzazione in Medicina Fisica e della Riabilitazione o titoli equipollenti: 30 minuti/paziente a settimana;
- Fisioterapista o altre figure professionali sanitarie di tipo riabilitativo (logopedisti, psicomotricisti, terapisti occupazionali, etc.) o titoli equipollenti: 45 minuti/paziente al giorno per sei giorni alla settimana.

Dato atto che l'analisi dei costi dei vari fattori produttivi (realizzata dall'I.R.E.S. nell'ambito delle attività a supporto dell'Assessorato alla Sanità e la cui documentazione è conservata agli atti della Direzione Sanità), correlati alla necessità di una maggior assistenza di tipo riabilitativo mediante la presenza delle figure professionali sanitarie come sopra indicate, ha esitato nell'identificazione di una tariffa giornaliera per paziente di 20 €, aggiuntiva alle tariffe CAVS già stabilite (120 € - 130 €).

Pertanto, si intende prevedere che:

- in considerazione di specifiche situazioni clinico-assistenziali, al ricovero CAVS presso i Centri di riabilitazione ex art. 26 può essere aggiunto il pacchetto di prestazioni di tipo riabilitativo di cui sopra, secondo i bisogni riabilitativi valutati, per singolo paziente, dal Nucleo Distrettuale di Continuità delle Cure dell'ASL di residenza dell'assistito, con un costo di 20 € a giornata da aggiungersi alla tariffa giornaliera CAVS;
- l'ammissione dei pazienti alla fruizione di tale assistenza riabilitativa avviene nel rispetto delle medesime modalità operative individuate nella Determinazione della Direzione Sanità n. 924 del 30 dicembre 2015 con riguardo alla presa in carico del paziente in nuclei CAVS, all'attività di verifica sulla sussistenza dei requisiti organizzativi e alle relative procedure autorizzative e di accreditamento;
- i Centri di riabilitazione ex art. 26 che intendono erogare nei propri nuclei CAVS il suddetto pacchetto di prestazioni riabilitative devono previamente presentare, alla Direzione Sanità e all'ASL territorialmente competente, l'autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti organizzativi sopra descritti, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nell'allegato E) della D.G.R. n. 77-2775 del 29 dicembre 2015.

Visti:

la Legge 833/1978 e smi;

il D.Lgs. 502/1992 e smi;

la D.G.R. n. 6-5519 del 14 marzo 2013;
la D.G.R. n. 77-2775 del 29 dicembre 2015;
la D.D. n. 924 del 30 dicembre 2015;
la D.G.R. n. 30-3016 del 7 marzo 2016.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- di prevedere, nell'ambito del ricovero in CAVS presso i Centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978, a fronte di un bisogno specifico di riabilitazione valutato per singoli casi a cura del Nucleo Distrettuale di Continuità delle Cure dell'ASL di residenza dell'assistito, un pacchetto di prestazioni di tipo riabilitativo, aggiuntive al ricovero in CAVS e ai requisiti organizzativi per esso previsti, così definito:

Medico con specializzazione in Medicina Fisica e della Riabilitazione o titoli equipollenti: 30 minuti/paziente a settimana;

Fisioterapista o altre figure professionali sanitarie di tipo riabilitativo (logopedisti, psicomotricisti, terapisti occupazionali, etc.) o titoli equipollenti: 45 minuti/paziente al giorno per sei giorni alla settimana.

- di stabilire per tale pacchetto riabilitativo la tariffa giornaliera di 20 €, da sommare alla tariffa giornaliera CAVS (120 o 130 €);
- di prevedere che l'ammissione dei pazienti alla fruizione di tale assistenza riabilitativa avvenga nel rispetto delle medesime modalità operative individuate nella Determinazione della Direzione Sanità n. 924 del 30 dicembre 2015 con riguardo alla presa in carico del paziente in nuclei CAVS, all'attività di verifica sulla sussistenza dei requisiti organizzativi e alle relative procedure autorizzative e di accreditamento;
- di stabilire che i Centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978, che intendono erogare nei propri nuclei CAVS il suddetto pacchetto di prestazioni riabilitative devono previamente presentare, alla Direzione Sanità e all'ASL territorialmente competente, l'autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti organizzativi sopra descritti, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nell'allegato E) della D.G.R. n. 77-2775 del 29 dicembre 2015;
- il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di pubblicazione sul BURP.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)